

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9400 Anno 2022

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udiienza: 19/01/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MONDIO ELENA nato a CATANIA il 10/12/1973

avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI che conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni sul risarcimento del danno e inammissibile nel resto

udito l'avv. CARNABUCI, che si associa alle conclusioni del PG e deposita conclusioni e nota spese

RITENUTO IN FATTO

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Catania con cui, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Catania del 28.6.2019, Elena Mondio è stata assolta dal reato di cui all'art. 615-*bis* cod. pen. perché il fatto non sussiste e la pena nei suoi confronti è stata rideterminata in mesi sette e giorni dieci di reclusione in relazione alle ulteriori contestazioni di reato (atti persecutori aggravati; soppressione di corrispondenza altrui). L'imputata è stata ritenuta colpevole di aver vessato e perseguitato Antonio Giannalia per futili motivi dovuti ad un litigio tra loro dovuto a ragioni di vicinato.

2. Avverso la pronuncia d'appello indicata ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore, deducendo tre distinti motivi di censura.

2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avuto riguardo alla condanna per il reato di cui all'art. 616 cod. pen., non essendo stata raggiunta la prova che la ricorrente si sia realmente appropriata della corrispondenza inviata alla persona offesa: la tesi difensiva è che ella, piuttosto, si sia limitata a prendere la corrispondenza del proprio fratello e non abbia toccato quella della persona offesa.

2.2. La seconda censura dedotta denuncia violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla condanna della ricorrente per il reato di atti persecutori. Si contesta, in particolare, il profilo della sussistenza di uno degli eventi alternativi del reato (perdurante stato d'ansia e paura; timore fondato per l'incolumità della vittima o di un prossimo congiunto) e la stessa rilevanza della condotta come persecutoria.

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale e contraddittorietà della motivazione, avuto riguardo alla quantificazione del danno causato alla vittima dei reati, confermato nella misura di quattromila euro, funzionale al risarcimento del danno morale, nonostante sia stata pronunciata assoluzione per una delle tre fattispecie di reato che avevano determinato l'iniziale condanna. La tesi della ricorrente è che, illegittimamente, all'eliminazione di una parte della sanzione penale, in ragione di detta assoluzione parziale, non ha fatto eco eguale rideterminazione della condanna agli effetti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo argomento difensivo è proposto sulla base di motivi formulati secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità perché in punto di fatto ed è, altresì, generico e, al contempo, manifestamente infondato.

In altre parole, la censura si risolve in una rilettura non consentita in sede di legittimità di aspetti probatori valutati dal giudice di merito con argomentazioni non afflitte da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza.

E difatti, in tema di giudizio di cassazione, è preclusa l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il motivo è anche, nel suo nucleo essenziale, generico e ripetitivo delle obiezioni già mosse dall'imputata in sede di appello, poiché si concentra sulla tesi, congetturale rispetto alle acquisizioni probatorie, che la corrispondenza prelevata fosse solo quella del fratello della ricorrente, ubicata nella stessa casella postale.

Nella fattispecie, la Corte d'Appello ha chiarito, con evidenti riferimenti agli elementi di prova, che la ricorrente si è appropriata della corrispondenza inviata alla persona offesa: numerosi filmati tratti da videoriprese documentano l'appropriazione, da parte sua, di tutta la posta della comune casella, senza alcuna selezione di essa, che possa far pensare ad un prelevamento autorizzato e lecito; inoltre, la posta così indiscriminatamente appresa non è stata mai restituita, a riprova della volontà della ricorrente di appropriarsene, nell'ambito di una campagna di vessazioni e molestie che ella aveva intrapreso nei confronti della vittima del reato.

3. Il secondo motivo difensivo è manifestamente infondato.

Il delitto di *stalking* ha natura di reato abituale e di danno, in cui l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la necessaria reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio, che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice, sicché ciò che rileva non è la datazione o la significatività di per sé dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 54920 del 8/6/2016, G., Rv. 269081; Sez. 5, n. 7899 del 14/6/2019, P., Rv. 275381). Il delitto abituale previsto dall'art. 612-*bis* cod. pen. si struttura, quindi, con un evento "per accumulo", che si perfeziona al momento della realizzazione di uno degli eventi alternativi espressamente previsti dalla norma e si consuma al compimento

dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato (Sez. 5, n. 17000 del 11/12/2019, dep. 2020, A., Rv. 279081).

3.1. Nella molteplicità fenomenica di condotte minacciose o moleste che possono integrare il delitto può essere ricompresa qualsiasi attività umana che, nella lettura complessiva ed unitaria del reato abituale adottata dalla giurisprudenza di legittimità, determini oppure contribuisca a determinare le reiterate minacce e molestie idonee a causare uno degli eventi alternativi del reato.

Nel contenuto persecutorio della disposizione incriminatrice di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., dunque, può sicuramente essere ricompresa anche la condotta di videoriprese realizzate ai danni della vittima - non contestata dalla stessa imputata nella sua realizzazione - che, se è stata esclusa nella sua rilevanza penale autonoma, per mancanza del requisito dell'intrusione nella sfera privata, essendo stati ritratti spazi aperti alla vista di chiunque, tuttavia rimane a pieno titolo parte della campagna persecutoria, a dispetto delle argomentazioni difensive, volte a caricare l'assoluzione dal reato di cui all'art. 615-*bis* di ricadute sul delitto di *stalking*, in relazione al quale la ricorrente è stata invece condannata.

Non può esservi dubbio, infatti, che riprendere morbosamente e con finalità molesta una persona mentre compie atti della propria vita privata possa integrare una componente della condotta di cui all'art. 612-*bis* cod. pen.: tale agire, dimostrazione di inquietante atteggiamento nei confronti della vittima, unitamente alle ulteriori, diverse molestie realizzate - il lancio di rifiuti costante, per un significativo periodo, nel giardino della persona offesa e la sottrazione della sua corrispondenza - è stato logicamente ritenuto configurare il delitto di atti persecutori.

Quanto alla configurabilità degli eventi del reato, la sentenza impugnata ha messo in risalto la inequivoca capacità persecutoria dei singoli elementi e frazioni di attività a causare ad Antonio Giannalia una condizione di grave timore, grande ansia ed insicurezza, che per mesi gli hanno impedito di condurre una vita serena, sicché le censure della ricorrente appaiono generiche e apodittiche.

Inoltre, il Collegio rammenta come la prova di uno degli eventi alternativi del reato può essere desunta da molteplici elementi logico-giuridici: in particolare, lo stato d'ansia e di paura è ricavabile, oltre che dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche dalla stessa condotta dell'autore del delitto, per come accertata nel giudizio, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (*ex multis* Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261535; Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621), senza che sia necessario che la vittima li prospetti espressamente o li descriva con esattezza (Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272086; Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530).

4. Il terzo argomento difensivo, infine, è inammissibile per manifesta infondatezza e perché genericamente proposto.

La Corte d'Appello ha ampiamente argomentato sia sulla natura del danno liquidato, tipicamente morale, poiché strettamente collegato allo stato di afflizione psicologica che le condotte costitutive degli atti persecutori hanno generato nella vittima del reato, sia sulle ragioni di gravità dello stato d'ansia determinatosi nella suddetta persona offesa, a causa della evidente offensività di alcune delle molestie costituenti *stalking* (il lancio di rifiuti nella proprietà della soggetto vessato), nonché della loro lunga durata (hanno abbracciato un arco temporale di circa sei mesi).

Tale afflizione psicologica, destabilizzante della vita e della serenità emotiva della vittima, non deve avere necessariamente un risvolto patologico di tipo medico, potendo caratterizzarsi anche per l'insorgere di sentimenti di esasperazione e profonda prostrazione personale, alla base del danno morale.

Orbene, questa Sezione ha già affermato, con principio che deve essere ribadito ed applicato nel caso della ricorrente, che, *in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria* (Sez. 5, n. 7993 del 9/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495; Sez. 5, n. 35104 del 22/6/2013, Rv. 257123).

Nella specie, il provvedimento impugnato, oltre a quanto già richiamato, ha anche esplicitamente valutato che la somma, cui è stata condannata l'imputata a titolo di risarcimento del danno, è congruente al danno morale subito per il solo reato di atti persecutori, nel cui contenuto persecutorio - come si è in precedenza già chiarito - è ricompresa anche la condotta di videoriprese della vittima.

La motivazione, pertanto, è pienamente giustificativa della scelta per cui si è optato, oltre ad essere logica e tutt'altro che contraddittoria.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.

5.1. La ricorrente deve essere anche condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile costituita, presente in udienza, che ha concluso associandosi alle richieste del PG e depositando nota spese, che devono essere liquidate in complessivi euro 3.500

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge

Così deciso il 19 gennaio 2022.


Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Gerardo Sabeone



CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE